

DISCIPLINARE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MEDICO COMPETENTE E SORVEGLIANZA SANITARIA AI SENSI DEL D. LGS. 81/2008

Art. 1 – Oggetto del servizio

1. Il servizio ha per oggetto l'affidamento delle attività di sorveglianza sanitaria dei dipendenti (o ad essi equiparati ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera "a" del D.Lgs. 81/2008) di Arsial e la nomina del Medico Competente previsti dal capo III Sez. V del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81.
2. Nel servizio di sorveglianza sanitaria si intende ricompresa qualsiasi attività prevista dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoratore, ivi compresa quella relativa al rischio da stress-lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis), del medesimo decreto.
3. Sono altresì comprese le attività dei medici specialisti nonché gli accertamenti diagnostici e specialistici richiesti dal Medico Competente al fine della formulazione dei giudizi di idoneità alla mansione specifica, compresi quelli previsti all'art. 20 del Decreto Legislativo 26 Marzo 2001 n. 151.
4. Trattandosi di attività di natura intellettuale non è necessario redigere il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) e non sono previsti oneri aggiuntivi per la sicurezza non assoggettabili a ribasso d'offerta.

Art. 2 – Durata del servizio

1. La durata è fissata in 12 mesi (mesi dodici), a decorrere dalla data di comunicazione di inizio del servizio a seguito di aggiudicazione.
2. La durata del contratto in corso di esecuzione potrà essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure di individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del Codice. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi - o più favorevoli - prezzi, patti e condizioni.

Art. 3 – Corrispettivo del servizio

1. Il corrispettivo del servizio sarà quello risultante dall'offerta presentata.
2. L'importo a base d'offerta per tutti gli adempimenti del presente Disciplinare è fissato in complessivi € 15.000,00 annui; Per le prestazioni che vi sono soggette, l'I.V.A. sarà corrisposta secondo l'aliquota prevista dalla legge.

Art. 4 – Compiti del Medico Competente

1. Il Medico Competente nominato, per tutto il periodo di durata dell'incarico, avrà l'obbligo di svolgere tutte le incombenze ascritte a tale figura professionale dal D.Lgs. 81/2008 in favore del personale dipendente di Arsial e fornire la consulenza necessaria alla materia specifica d'incarico nei confronti dell'Agenzia medesima.

2. In particolare, il Medico Competente:

- a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psicofisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di «promozione della salute», secondo i principi della responsabilità sociale;
- b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
- c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l'esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia concordato al momento della nomina del Medico Competente;
- d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al Decreto Legislativo del 30 giugno 2003 n. 196, e con salvaguardia del segreto professionale;
- e) consegna al lavoratore, a richiesta, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; l'originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81;
- f) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- g) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 41 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
- h) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
- i) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa emergente dalla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
- j) partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
- k) inoltre il Medico Competente dovrà provvedere all'informativa individuale ai lavoratori interessati, al datore di lavoro e al responsabile del servizio prevenzione e protezione, nel caso in cui all'atto della sorveglianza sanitaria si evidenzia, in un lavoratore o gruppo di lavoratori esposti in maniera analoga ad uno stesso agente, l'esistenza di effetti pregiudizievoli per la salute imputabili a tale esposizione o il superamento di un valore limite biologico. Esiti e risultanze degli accertamenti clinici individuali potranno seguire anche la prassi, se del caso, della vigente normativa in materia di patologie a eziologia professionale.

Art. 5 – Sorveglianza sanitaria

1. L'aggiudicatario dovrà puntualmente redigere ed eseguire il protocollo/programma di sorveglianza sanitaria e profilassi di Arsial, tenendo conto che la periodicità e la tipologia degli accertamenti di diagnostica clinica, strumentale e di laboratorio è variabile a seconda del rischio connesso con l'attività lavorativa specifica espletata dai dipendenti.
2. Il programma di sorveglianza sanitaria deve essere gestito dal Medico Competente, tenendo conto anche delle risultanze dei sopralluoghi negli ambienti di lavoro e delle riunioni con il servizio prevenzione e protezione aziendale, al quale fornirà altresì il necessario supporto per quanto di competenza ai fini della valutazione dei rischi.

3. La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva, intesa a constatare l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare la sua idoneità alla mansione specifica;

b) visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita dal Medico Competente in funzione della valutazione del rischio;

c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico Competente correlata ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell'attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica;

d) visita medica su richiesta del datore di lavoro, anche con riferimento alla tutela della maternità;

e) visita medica in occasione del cambio della mansione onde verificare l'idoneità alla mansione specifica;

f) visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;

g) visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l'idoneità alla mansione;

h) monitoraggio biologico obbligatorio per i lavoratori esposti ad agenti per i quali è fissato un valore limite biologico.

4. Le visite mediche di cui al precedente comma comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente. Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite sopra indicate con lettere a), b), e) e g) sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

5. Il protocollo di sorveglianza sanitaria potrà essere integrato o variato anche in corso di esecuzione, laddove necessario, informando preventivamente il Dirigente delle Risorse Umane, o suo delegato.

6. In caso di particolari necessità di approfondimento, che il Medico competente riterrà necessari in relazione a rischi specifici della mansione, potranno essere effettuati ulteriori esami clinico-strumentali di controllo, esami clinici e biologici nonché indagini diagnostiche. Tali casi straordinari, il cui costo sarà a carico dell'Ente, dovranno essere preventivamente concordati con la direzione del Personale al fine di verificarne la sostenibilità finanziaria e definire gli atti necessari per l'affidamento dello specifico incarico.

Art. 6 – Luogo di esecuzione

Le visite mediche, gli accertamenti sanitari specialistici e gli esami medici dovranno svolgersi presso una sede idonea individuata dall'affidatario, nel termine di 30 giorni dalla data di affidamento, presso la sede centrale di Arsial e comunque nelle sedi periferiche di Arsial, in modo che sia facilmente raggiungibile dai dipendenti

anche a piedi. La sede individuata dovrà prevedere anche uno spazio adeguato per i dipendenti in attesa, con garanzia di riservatezza della persona sottoposta a visita / esame.

Art. 7 – Svolgimento delle prestazioni e attività correlate

1. La programmazione delle visite, stabilita dal medico competente, sarà concordata con l'Area Risorse Umane di Arsiat, tenendo conto delle esigenze dei servizi e del numero di controlli sanitari annuali. Si ritiene comunque necessario che le date delle visite periodiche vengano proposte con un preavviso minimo di 10 giorni lavorativi, per consentire al Servizio Personale la predisposizione delle convocazioni ai dipendenti da visitare.
2. Si ipotizza, indicativamente, una cadenza quadrimestrale per le visite periodiche, considerate le esigenze organizzative dei vari servizi dell'Agenzia.
3. Al fine di consentire la programmazione delle visite, l'Area Risorse Umane fornirà all'aggiudicatario periodicamente, o a richiesta, gli aggiornamenti della dotazione organica, in termini di cessazioni e nuove assunzioni di personale, nonché la modifica delle mansioni.
4. L'aggiudicatario provvederà direttamente alla notifica dei referti sanitari a ciascun dipendente, entro 5 giorni lavorativi dalla visita medica ovvero dalla richiesta di parere. Copia del referto riportante il giudizio d'idoneità/inidoneità al servizio, con relative eventuali limitazioni/raccomandazioni, sarà trasmesso all'Area Risorse Umane.
5. Nei casi di particolare urgenza (fra cui, a titolo meramente esemplificativo: ripresa del servizio dopo oltre 60 giorni di malattia, gravidanza, aggravamento patologie, nuove assunzioni, ecc.) il Medico è tenuto a svolgere le relative prestazioni entro 5 giorni lavorativi dalla data di ricezione della richiesta avanzata dal dall'Area Risorse Umane ovvero dal Dirigente delle Risorse Umane di Arsiat.
6. l'Area Risorse Umane fornirà all'aggiudicatario tutti i dati necessari per l'espletamento del servizio, in particolare, l'elenco dei dipendenti suddivisi per mansioni ed assegnazione ai Servizi.

Art. 8 – Il Medico competente: titoli e requisiti

1. Il Medico competente incaricato dovrà essere in possesso dei seguenti requisiti, da specificare ed autocertificare:

a) Requisiti personali:

1. possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione Europea;
2. godere dei diritti civili e politici;
3. avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (se cittadini stranieri);
4. non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso Pubbliche Amministrazioni o decaduto per aver presentato documenti falsi o viziati di invalidità non sanabili, né di essere stato interdetto dai pubblici uffici con sentenza passata in giudicato;
5. non aver subito condanne penali che abbiano comportato quale sanzione accessoria l'incapacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione e di non essere destinatario di provvedimenti che comportano l'applicazione di misure di prevenzione;
6. essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali;
7. non aver commesso gravi infrazioni, definitivamente accertate, rispetto alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, nonché in relazione agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse;
8. non aver riportato sanzioni disciplinari e non essere sottoposto a procedimenti disciplinari in corso che risultino dal certificato di iscrizione all'albo dei medici;
9. non essere dipendente di una struttura pubblica, assegnato agli uffici che svolgono attività di vigilanza (art. 39, c.3 Dlgs 81/2008) né essere in situazione di incompatibilità per lo svolgimento dell'incarico in questione ai sensi di legge.

b) Requisiti professionali:

1. possesso del Diploma di laurea in Medicina e Chirurgia e dell'abilitazione all'esercizio della professione;
2. iscrizione all'Ordine dei Medici;
3. possesso di almeno uno dei titoli o requisiti di cui all'art. 38, c.1, del D.lgs. 81/06, ovvero:
 - specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
 - docenza o libera docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
 - autorizzazione di cui all'art. 55 del D.Lgs. n. 277 del 15/08/1991;
 - specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale;
4. iscrizione nell'elenco nazionale dei medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali (pubblicato sul sito ministeriale <http://www.salute.gov.it/MediciCompetentiPortaleWeb/ricercaMedici.jsp>) con partecipazione al programma di educazione continua in medicina (ECM) previsto dal Dlgs 229/1999 e conseguimento dei crediti previsti dall'art. 38, comma 3 Dlgs 81/2008.
2. Le categorie di requisiti dovranno essere posseduti sino al completamento dell'incarico, pena il recesso unilaterale dal contratto da parte dell'Amministrazione.

Art. 9 – Tempi di esecuzione

Tutte le attività oggetto dell'appalto devono essere eseguite su base annua, nel tempo massimo della durata dell'appalto e concordate con gli uffici Arisial competenti (Responsabile servizio prevenzione e protezione e Area Risorse Umane).

Art. 10 – Pagamenti

1. Il pagamento del corrispettivo avverrà, previa acquisizione d'ufficio del DURC regolare, con cadenza trimestrale nei termini di legge a presentazione di regolare fattura, cui dovrà essere allegato un report analitico delle attività svolte (visite mediche, esami strumentali, sopralluoghi etc.) nel periodo di riferimento. Il suddetto report allegato alla fattura non costituisce prestazione professionale soggetta a pagamento.
2. Il piano sanitario deve essere completato, di norma, entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento, con emissione della fattura entro tale data.
3. Nel caso in cui, in relazione al momento di aggiudicazione del contratto, il servizio venga effettuato per una frazione d'anno, nel mese di dicembre potrà essere emessa la fattura, il cui corrispettivo sarà calcolato in rapporto al periodo della prestazione (importo annuale /12 x mesi prestazione) a condizione che il piano sanitario sia completato per almeno i due terzi. La programmazione delle visite non effettuate dovrà essere conclusa entro il primo trimestre dell'anno successivo.
4. I pagamenti avverranno secondo la vigente normativa relativa agli enti pubblici (fattura elettronica L. 244 del 24.12.2007 art. 1 commi 209-214 e s.m.e.i.).

Art. 11 – Obblighi e penalità

1. In caso di grave inadempimento dei compiti previsti (per tale intendendosi anche il ritardo nell'adempimento, classificato come all'ultimo comma del presente articolo), e comunque nel caso di reiterata (per tale intendendosi la seconda lettera di contestazione e messa in mora) inottemperanza agli obblighi contrattuali, formalizzata e comunicata dall'Amministrazione con lettera raccomandata o PEC, Arisial avrà la facoltà di risolvere anticipatamente il contratto, con effetto immediato, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali danni. Tale situazione comporterà altresì il mancato pagamento delle somme ancora da liquidare, senza che l'affidatario possa niente pretendere o eccepire.

2. Nel caso di ritardi rispetto ai termini stabiliti nel disciplinare, ovvero rispetto al calendario del piano sanitario definito, ovvero di inerzia nella definizione del calendario, dovrà essere data formale giustificazione.

Non sarà tollerato alcun ritardo superiore a 30 giorni. Per ogni giorno di ritardo, non dovuto a cause di forza maggiore non imputabili all'appaltatore o al medico, sarà applicata una penale di € 100,00, che sarà scontata, anzitutto, dai pagamenti successivi.

Art. 12 – Personale e attrezzature impiegati

Il personale e le attrezzature che saranno impiegati per l'esecuzione delle prestazioni dovranno essere in regola con la vigente normativa, sollevando Arsial da ogni responsabilità.

Art. 13 – Obblighi di riservatezza e trattamento dei dati

1. I dati dovranno essere trattati da Arsial e dall'affidatario in osservanza del Regolamento UE 679/2016. La società ed il professionista Medico competente incaricato hanno l'obbligo di mantenere strettamente riservati ogni dato o informazione, riguardanti Arsial e i suoi dipendenti, di cui verranno a conoscenza durante l'espletamento del servizio.

2. L'affidatario si obbliga ad accettare la nomina di un proprio Referente da parte di Arsial quale Responsabile del trattamento dei dati personali effettuati in esecuzione della presente disciplina.

3. In applicazione del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione dei dati personali, è stato nominato il DPO (Data Protection Officer) di Arsial cui è possibile rivolgersi per qualsiasi situazione inerente il trattamento dei dati personali.

Dati di contatto: dpo@arsial.it

Art. 14 – Cessione del contratto

È vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte le prestazioni del servizio oggetto del contratto, a pena di risoluzione dell'affidamento stesso e del risarcimento degli eventuali danni.

Art. 15 – Subappalto

Il subappalto è ammesso, nei limiti e nelle modalità consentiti dalla legge, per gli esami clinici e biologici, indagini diagnostiche e visite specialistiche.

Art. 16 – Controversie

Le controversie che potessero sorgere in ordine all'applicazione o all'interpretazione del presente disciplinare non risolubili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'autorità Giudiziaria Ordinaria. Il foro competente è quello di ROMA.

Art. 17 – Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dal presente disciplinare si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa e regolamentare in materia.